



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRESIVO RIZZICONI

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO



Via Francesco Maria Inzitari, 1 - 89016 RIZZICONI (RC) Tel. 0966 53015 sito web:
www.icrizziconi.edu.it pec: rcic85100n@istruzione.it pec: rcic85100n@pec.istruzione.it
C.F. 91016300807 C.M. RCIC85100N

Protocollo. 8077/1.1

Rizziconi, lì 02/12/2023

A Tutte le Famiglie
Alle Alunne ed agli alunni
Al personale Docente
Al Personale ATA
DSGA
SITO
ATTI

OGGETTO : Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia- L. R. n. 46 del 23/10/2023. Indicazioni

In riferimento a quanto emarginato in oggetto si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che la regione Calabria in data 25/10/2023 ha pubblicato sul BURC la L. R. n. 46 del 23/10/2023 che abolisce il certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'art. 42, comma 6 del Regolamento emanato con DPR 22 dicembre 1967 , n. 1515. Per meglio comprendere si cita di seguito quanto innovato:

“ Art. 1 (Integrazioni alla l.r. n. 19/2001) 1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) è aggiunto il seguente articolo: “Art. 29-bis (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico) 1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella regione Calabria è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi. 2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.”. Art. 2 (Clausola d'invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.”

E' evidente che la abolizione della certificazione medica nell'ambito scolastico, sopra riportata riveste, carattere di perentorietà nelle malattie che non richiedono isolamento sociale. Resta in vigore la certificazione medica per tutte quelle *morbosità* soggette a notifica al servizio di igiene pubblica dell' ASP, situazioni specifiche e limitate che hanno periodi di isolamento domiciliare stabiliti per legge non soppressa dalla richiamata L.R.

Giusto quanto sopra, si specifica che tutte le tipologie di assenza, anche superiori a tre giorni per la scuola dell'infanzia e cinque giorni per la scuola primaria, dovranno essere giustificate attraverso la apposita funzione del registro elettronico con le consuete modalità di accesso. Diverso il caso per gli alunni della scuola secondaria di primo grado "Casella" i quali dovranno giustificare le assenze maturate, anche per un solo giorno, attraverso l'utilizzo del libretto delle giustificazioni rilasciato dalla scuola e con firma controllabile ed apposta dagli esercenti la potestà genitoriale (il libretto -con l'informativa sulla sicurezza- andrà ritirato presso l'ufficio di segreteria distaccato al plesso Casella versando un contributo di € 1,00 e sottoponendo la firma del genitore o di chi esercita la patria potestà di fronte al personale delegato). Tale giustificazione cartacea andrà sempre e comunque presentata al docente della prima ora di lezione che provvederà alla registrazione della giustificata assenza. Riteniamo utile ribadire, a questo punto, che eventuali assenze non dovute a malattia ma per varie e diverse motivazioni di carattere personale e familiare e, per tanto, programmate DOVRANNO essere comunicate preventivamente, almeno due giorni prima. Tali comunicazioni saranno rese dalla famiglia attraverso l'utilizzo del preposto format – Allegato 1- in calce alla presente e pubblicato sul sito nella sezione documenti. Il Modello 1 (comunicazione preventiva) - assenze per motivi diversi da malattie- dovrà essere compilato dalla famiglia e trasmesso mezzo mail all'indirizzo PEO della scuola rcic85100n@istruzione.it , oppure consegnato in formato cartaceo ai docenti di classe con l'anticipo temporale richiesto. L'assenza comunicata preventivamente non dovrà essere giustificata al rientro se coincidente con quanto comunicato anticipatamente.

Ritengo doveroso e deontologicamente corretto ribadire a tutti ed a ciascuno che , in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione in caso di malattia non sottoposta al controllo dell'Igiene Pubblica, rileva particolare importanza per l'intera comunità scolastica l'esercizio del senso di responsabilità di ciascuno, raccomandando, di non fare ritornare a scuola alunni in condizione di salute non idonee, con sintomatologie ancora in corso.

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)